

Il Difensore Civico, ha pertanto evidenziato alla locale Agenzia delle Entrate quanto segue:

A) il notevole lasso temporale (rilevante anche ai fini dell'efficiente andamento temporale del servizio), tra l'asserita violazione (1996) e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nomos s.p.a. (marzo 2010), con conseguente ricaduta in ordine alla possibile decadenza degli Uffici in ordine all'azione accertatrice e di riscossione, tale da determinare eventualmente revoca dei provvedimenti stessi in via di autotutela;

B) l'obiettiva confusione derivata dalla successione temporale delle norme ed anche la buona fede apparente, allo stato degli atti, dell'interessato che avrebbe fatto affidamento (circostanza che parrebbe non smentita dall'Ufficio con atti concludenti), nel buon esito del pagamento effettuato in data 30.09.2003.

L'Ufficio, confidando in un attento riesame della posizione in questione, ha chiesto quindi alla competente Agenzia locale delle Entrate di intervenire su due livelli:

- rivalutare la posizione (ovviamente in aderenza alla normativa di legge, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni), agendo in via di autotutela, in ipotesi anche in relazione all'incidenza di sanzioni, interessi e spese;
- approntare rimedi strutturali capaci di rendere più trasparente ed efficiente l'azione impositiva e di riscossione.

2) Segnalazione al Garante del Contribuente

Richiamando, per quanto d'uopo, lo Statuto dei diritti del Contribuente, il Difensore Civico ha investito del caso, per le opportune e conseguenti determinazioni di competenza, anche

l'illustrissimo Sig. Garante del Contribuente, con il quale è in corso un rapporto di reciproco scambio e collaborazione.

In particolare l'Ufficio ha richiamato la tutela dell'affidamento, principio sancito dallo Statuto del Contribuente, quale criterio per valutare la vicenda in questione, nella quale il comportamento dell'amministrazione, unito al ritardo nella definizione della posizione, concorrerebbero palesemente in senso sfavorevole per il contribuente.

Il Garante del Contribuente del Piemonte si è pronunciato sulla questione, confermando la posizione sostenuta dal Difensore Civico regionale e ritenendo che "al contribuente non potesse essere richiesto il pagamento di somme superiori e al di fuori del debito esistente al momento in cui lo stesso ha ricevuto dal Concessionario la comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi".

3) Segnalazione all'Agenzia Centrale delle Entrate e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Difensore Civico, a seguito del riscontro della locale Agenzia delle Entrate, è venuto a conoscenza che erano pervenute nell'anno 2009, al suddetto Ufficio, liste selettive relative ai dinieghi del condono ex art. 12 L. 289/2002 da parte dell'Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Accertamento — Settore governo accertamento. Le posizioni interessavano circa 600 soggetti ai quali era stato debitamente notificato il relativo Provvedimento di diniego della facoltà di avvalersi del condono ex L. 289/2002.

Questo Ufficio ha ritenuto pertanto che ai problemi di trasparenza si aggiungessero, ulteriormente, quelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. A fronte di ciò, questo Ufficio ha

provveduto a segnalare la questione al Direttore dell'Agenzia centrale delle Entrate di Roma, nonché al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I cittadini devono pagare l'IVA sui rifiuti?

La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la Tariffa di Igiene ambientale (TIA1) e la Tariffa integrata ambientale (TIA2) sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno dato luogo, sia da parte del Ministero delle Finanze che della giurisprudenza, a numerose pronunce che, nel pervenire a conclusioni di segno opposto in ordine alla qualificazione giuridica della Tariffa (se trattasi cioè di tributo o meno) e della relativa assoggettabilità all'IVA, hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di fare chiarezza sulle problematiche in questione.

Il Difensore Civico si è rivolto a tutti i Comuni Piemontesi, all'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al Garante del Contribuente e all'Agenzia delle Entrate, quale contraddittore necessario, segnalando l'esigenza di un approfondimento da parte dei Comuni interessati, al fine di specificare definitivamente :

- 1) Se i corrispettivi dovuti dai cittadini debbano o meno essere assoggettati all'IVA;
- 2) Quale sia la sorte del trattamento tributario pregresso, tenutosi conto delle istanze di rimborso dell'IVA che in ipotesi i contribuenti abbiano proposto ovvero intendano proporre;
- 3) Quale debba essere il regime contabile dell'entrata in oggetto, ai fini della predisposizione dei relativi bilanci.

L'intervento della Difesa Civica è stato determinato dalle finalità che la legge attribuisce in modo specifico al Difensore Civico, dirette a favorire e stimolare una buona amministrazione, salvaguardando il principio di legalità in materia tributaria e impositiva ex art. 23 Cost., nonché certezza e uniformità dei rapporti giuridici.

E ciò al fine di contribuire ad una maggiore chiarezza e trasparenza di rapporti con i cittadini contribuenti, favorendo nel contempo il buon andamento dell'azione amministrativa di accertamento e corretta riscossione, anche prevenendo possibili contenziosi.

Il Canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico (COSAP). Un intervento mirato del Difensore civico.

La funzione di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione mirata a sollecitare comportamenti idonei a garantire trasparenza, efficienza, efficacia e razionalità all'azione amministrativa, viene altresì svolta dal Difensore civico attraverso l'attività di mediazione, finalizzata a mettere concretamente a confronto le esigenze ed i bisogni dei cittadini e degli utenti con i contenuti ed i mezzi tipici dell'azione dei pubblici uffici.

In questo modo viene favorita l'emersione di strumenti e modi capaci di consentire il soddisfacimento delle attese dei cittadini, nel rispetto del principio di legalità.

Al riguardo, la Difesa civica regionale ha svolto un'importante iniziativa di mediazione su di una complessa questione inerente al Canone per l'Occupazione di Aree e Suolo Pubblico (COSAP) che vedeva, in merito all'esigibilità del suddetto canone, su posizioni

antitetiche il Comune (ente impositore) e un'Associazione di proprietari.

Era pervenuto, infatti, all'Ufficio un reclamo trasmesso dalla sede Provinciale di Torino di un'Associazione di proprietari, concernente i presupposti di applicabilità del Canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) a griglie o intercapedini realizzate in aree circostanti il perimetro di edifici; sollecitando l'intervento del Difensore civico al fine di rendere trasparente e uniforme l'applicazione del canone.

La problematica riguardava un Comune capoluogo, ma anche il territorio regionale, in quanto le prassi adottate potevano costituire il presupposto di analoghe valutazioni da parte dei Comuni piemontesi ricadenti nelle altre Province.

A tale stregua, il Difensore civico, in un'ottica anche di prevenzione di conflitti giurisdizionali, ma precipuamente allo scopo di realizzare un quadro chiaro e trasparente in capo agli Enti Condominii interessati, si è fatto promotore di una richiesta di informazioni e di chiarimenti nei termini che di seguito vengono sintetizzati:

- Posto che il presupposto per la corresponsione del canone così detto ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria, ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, è individuabile nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, appare necessario specificare il presupposto per l'applicazione del relativo corrispettivo.

- Quanto sopra anche per consentire agli Enti — Comune — di rendere certo il gettito, razionalizzando nel senso della trasparenza (obiettivo primario dell'azione del Difensore civico) l'attività

dell'Ente creditore e in definitiva la spontanea adesione dei soggetti – Condominii – obbligati passivamente.

- Sulla base della consolidata giurisprudenza della Cassazione, il protrarsi dell'occupazione, dopo l'acquisizione alla mano pubblica dell'area, integra il presupposto dell'applicazione del canone, a condizione che l'occupazione stessa non sia accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa dell'Ente (cfr. Cassazione Civile 06/08/09 n.18037).

- Si ricava dall'esposto dell'Associazione che i Comuni hanno inviato "a molti amministratori di condomini siti nel centro città degli inviti a presentare istanza di permesso a costruire in precario per occupazioni permanenti del suolo pubblico a mezzo di griglie o intercapedini, ovvero a presentare idonea documentazione attestante la legittimità degli esistenti manufatti"

- Si ricava ancora dall'esposto dell'Associazione Proprietà Edilizia che in taluni casi "l'opera venne realizzata su suolo privato, solo successivamente dismesso a favore del Comune o oggetto di servitù di uso pubblico "

- Si ricava altresì dall'esposto il riferimento a principio enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass.civ.Sez.Unite, 25/01/2007, n.1611), per il quale verrebbe meno il presupposto impositivo in presenza di titolo tale da consentire il mantenimento del diritto all'occupazione o anche la proprietà dell'area in capo al titolare dell'area stessa ceduta al Comune.

- In tal caso l'area occupata risulterebbe destinata ab origine all'esercizio di un diritto privato.

Nel momento dell'applicazione di tali principi sono sorti dubbi applicativi che paiono riguardare le seguenti fattispecie:

§ la specificazione dei titoli o situazioni di fatto preesistenti capaci di far venir meno, in ipotesi, i presupposti dell'applicazione del canone

§§ se sia stata predisposta un'indagine storica sul momento di realizzazione delle opere, con ricerca del titolo edilizio riguardante la costruzione e l'area su cui insistono griglie o intercapedini;

§§§ in particolare, per situazioni risalenti nel tempo, anche oltre il secolo ovvero ab immemorabili, considerandosi l'obiettivo difficoltà di documentazione, in che modo sia possibile individuare e specificare, in ipotesi, il titolo capace di esonerare il condominio interessato dall'obbligo di pagamento.

Esaurita l'illustrazione della problematica e delle questioni ad essa sottese, il Difensore civico ha sollecitato i destinatari della comunicazione ad un chiarimento che al fine di rendere uniforme e trasparente l'applicazione del detto canone; rappresentando inoltre la disponibilità dell'Associazione esponente, su precisa richiesta del Difensore civico, ad un incontro con i rappresentanti del Comune interessato.

Da qui é seguito un colloquio tra i rappresentanti dell'Associazione e i funzionari del Comune, in occasione del quale é stata concordata la predisposizione di un decalogo, previamente sottoposto all'attenzione dell'Associazione esponente e al Difensore civico regionale, da diffondere agli utenti anche con il concorso della Difesa civica regionale e dei mezzi a disposizione dell'Ufficio.

FOCUS: TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE ACCESSIBILE ⁷

Rilascio del curriculum lavorativo per i lavoratori esposti ad amianto ex dipendenti di aziende fallite o cessate

L'intervento del Difensore Civico della Regione Piemonte è stato sollecitato da alcuni lavoratori che hanno lamentato la difficoltà di ricostruire il proprio curriculum lavorativo, attestante l'esposizione all'amianto, a causa del fallimento o della cessione dell'azienda presso cui lavoravano.

Il possesso del curriculum costituiva infatti un requisito indispensabile per ottenere dall'INAIL la certificazione dell'avvenuta esposizione all'inalazione di polveri di amianto e, conseguentemente, i benefici previdenziali previsti dalla L. 257 del 1992, e cioè la moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto.

La problematica nasceva pertanto dalla impossibilità, per tale tipologia di lavoratori, di reperire la documentazione necessaria ad ottenere i benefici previdenziali previsti dalla legge.

Gli stessi lavoratori, in passato, si erano già rivolti alla Direzione Provinciale del Lavoro, al fine di ottenere il rilascio del curriculum lavorativo che tenesse le veci di quello aziendale, ma le loro richieste non avevano avuto alcun riscontro.

⁷ Il presente "Focus" è stato realizzato dal Difensore civico con la collaborazione del Dott. Mazzucco, della Dott.ssa Mignosi, della Dott.ssa Zito e del Dott. Scabellone.

In un primo tempo, infatti, la Direzione Provinciale del Lavoro aveva ritenuto che per i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria, tale adempimento spettasse all'INAIL, mentre riconosceva di propria competenza la redazione dei curriculum per i lavoratori non soggetti ad assicurazione obbligatoria.

In seguito all'intervento dell'Ufficio della Difesa Civica regionale, la Direzione Provinciale del Lavoro ha reso noto di aver dato seguito, da circa un anno, anche alle richieste di curriculum lavorativo per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti ad assicurazione obbligatoria.

Tale soluzione è stata individuata dalla Direzione Provinciale del Lavoro che, facendosi carico di soddisfare le numerose richieste pervenute, ha riconosciuto la necessità di evitare che sui lavoratori debbano ricadere svantaggi derivanti da disaccordi burocratici legati alla definizione delle competenze.

La Direzione Provinciale del Lavoro ha comunque precisato che, visto il gran numero di richieste pervenute, la cronica carenza di personale e la complessità delle indagini da svolgere per poter redigere il curriculum, le istanze verranno evase compatibilmente con le altre esigenze di servizio istituzionale.

Si tratta, in ogni caso, di un importante risultato volto sia ad agevolare lavoratori già sottoposti a condizioni di lavoro svantaggiate, che potranno ottenere i benefici previdenziali previsti dalla legge, sia ad evitare, attraverso la soluzione del problema in ambito amministrativo, un potenziale aumento di cause in sede civile.

Tale risultato evidenzia, tra l'altro, la concreta portata del ricorso al Difensore civico regionale, in grado di creare attenzione e di accendere i riflettori su problematiche di interesse collettivo, assai più difficili da risolvere a livello individuale.

Non può pertanto che accogliersi con soddisfazione un riscontro che contribuisce, attraverso un intervento di carattere amministrativo, alla tutela dei diritti fondamentali di soggetti già pesantemente provati da condizioni di lavoro insalubri.

A fronte di questa duplice vicenda la Difesa civica regionale confida che i tempi di smaltimento delle pratiche siano solleciti e che sui lavoratori interessati non debbano gravare adempimenti burocratici tali da ostacolare ovvero appesantire, attraverso ulteriori oneri a carico, la realizzazione dei propri diritti.

***Modulistica relativa alle provvidenze economiche
a favore delle persone invalide.***

Una cittadina chiedeva un colloquio con l'Ufficio del Difensore civico per segnalare una questione che si era posta nell'ambito delle procedure amministrative gestite dall'I.N.P.S. e dirette ad erogare provvidenze economiche a favore delle persone invalide.

Problematiche emerse.

Più precisamente, la signora aveva presentato la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità e, nel corso della visita medica effettuata dalla Commissione medica competente, a causa dell'alto grado di invalidità certificato, veniva informata della possibilità di presentare un'apposita domanda diretta ad ottenere dall'I.N.P.S. un assegno mensile.

Con successivo atto formalizzato attraverso un apposito modulo prestampato, l'I.N.P.S. informava la cittadina, riconosciuta invalida al 90%, che l'Ufficio competente aveva accettato la

domanda diretta ad ottenere le provvidenze economiche previste dalla normativa a favore degli invalidi civili e che, ulteriormente, la stessa cittadina avrebbe dovuto presentare un'autocertificazione attestante i redditi percepiti "al fine di mettere in pagamento la prestazione".

Con lettera successiva, l'I.N.P.S. comunicava alla cittadina la reiezione della domanda di assegno mensile per il superamento del limite di reddito.

Azioni effettuate.

Alla luce della vicenda, l'Ufficio del Difensore civico, esaminata con attenzione la normativa di riferimento applicabile, verificava che per l'accoglimento della domanda di provvidenze economiche occorre sia un certo grado di invalidità sia un certo limite di reddito.

Il Difensore civico scriveva all'I.N.P.S. e, dopo aver esposto la vicenda, invitava l'Istituto a valutare l'opportunità di utilizzare forme di comunicazione che non inducessero in errore una persona comune, già in situazione di grande debolezza: in particolare, tali forme di comunicazione non dovevano mettere la persona nella condizione di poter ragionevolmente presumere che l'accoglimento della domanda da parte della Commissione medica comportasse automaticamente il riconoscimento del diritto ad ottenere provvidenze economiche.

Obiettivo perseguito.

Pertanto, il Difensore civico invitava testualmente l'I.N.P.S. a rivedere le forme di comunicazione utilizzate per rendere comprensibile a chiunque che la pratica è ancora in istruttoria, in ossequio al principio di trasparenza che regge, tra gli altri, l'agire della Pubblica Amministrazione.

Risultati conseguiti.

A seguito della sollecitazione, l'I.N.P.S. indirizzava al Difensore civico un'importante nota, preannunciando che avrebbe provveduto alla "revisione" del modello standard di comunicazione "al fine di realizzare una comunicazione ancora più semplice e chiara".

Con successiva mail, l'Istituto informava di aver provveduto alla modifica della modulistica in uso (allegandone una copia all'Ufficio) nella direzione di una maggiore chiarezza, in ossequio al principio di trasparenza dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni invocato dall'Ufficio del Difensore Civico.

Il dovere di informazione agli utenti da parte della Pubblica Amministrazione quale presupposto di una buona amministrazione (Segnalazione dell'Associazione Nazionale Profughi Istriani, Fiumani e Dalmati concernente mancato riconoscimento, da parte dell'ATC, della possibilità di acquistare, a prezzo agevolato, gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica loro assegnati).

Il dovere di fornire una risposta da parte delle Amministrazioni nei confronti di cittadini titolari di interessi giuridicamente rilevanti costituisce il principale obiettivo per

realizzare la trasparenza dell'azione dei pubblici uffici; sussistendo tale obbligo nelle ipotesi di accoglimento e di diniego delle istanze proposte.

Decidere, e quindi rendere conscibile da parte dei cittadini, l'esito e la definizione dei procedimenti che ineriscono le loro legittime aspettative, di fatto o di diritto, oltre che espressione di imparzialità e buon andamento costituisce altresì insostituibile strumento per assicurare efficacia ed efficienza, e in definitiva, razionalità all'attività amministrativa.

Troppo spesso infatti le Amministrazioni palesano "indecisioni", trasformando le vicende, che ineriscono pur sempre alla vita e all'esistenza dei cittadini, in questioni di competenza, di interpretazione giuridica; lasciando quindi ai cittadini il senso amaro di una incolmabile distanza dall'agire delle strutture pubbliche.

Al riguardo, è emblematica la segnalazione pervenuta da parte di un Comitato facente capo ad Associazione nazionale di profughi istriani, fiumani e dalmati concernente il mancato riconoscimento da parte dell'A.T.C., della possibilità di acquistare a prezzo agevolato gli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro assegnati.

La segnalazione, costituente anche richiesta di intervento del Difensore civico, fa seguito a precedenti richieste degli interessati che già avevano dato luogo ad interventi da parte dei precedenti Difensori civici regionali, mediante note indirizzate alla Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, della Regione Piemonte.

La questione ha costituito oggetto di intervento anche del Difensore civico dell'ATC della Provincia di Torino e di disamina ad opera dell'Avvocatura regionale, in tal senso richiesta di un

parere dalla Direzione regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nonché da parte del Prefetto di Torino, con una nota indirizzata al Presidente dell'ATC e al Presidente della Giunta regionale.

Sulla base di tali premesse documentali, che comprovavano la persistenza dell'ormai annosa questione, è stato nuovamente richiesto al Difensore civico della Regione di svolgere un intervento sollecitatorio diretto a definire la questione.

Il Difensore civico ha quindi sottolineato con forza, con una nota diretta all'ATC ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, all'Assessore regionale e al Direttore regionale alla Edilizia residenziale presidente del Consiglio regionale, la grande rilevanza della vicenda, sul terreno storico-sociale, in funzione della condizione di enorme disagio e sofferenza subita dalle popolazioni rappresentate dall'Associazione reclamante.

Siffatta condizione, d'altronde, mosse il legislatore a promuovere il riconoscimento del diritto primario all'abitazione, tanto più rilevante anche in ossequio ai principi costituzionali, in funzione della tragedia subita da quelle popolazioni, in particolare e innanzitutto private del tetto, costrette a subire lo status di "profugo".

A tale stregua, il Difensore civico ha rappresentato con forza l'iniquità costituita, a distanza di troppi lustri, dal fatto che la questione non sia stata ancora definita a vantaggio delle attese degli interessati, frustrate da contrasti interpretativi riferibili alle diverse norme sopravvenute, ma soprattutto da ritardi che non appaiono tollerabili.

Nel merito della questione, il Difensore civico ha dato atto del dibattito interpretativo connesso alla vicenda, sottolineando che, con sentenza 22/03/2005 n.1176, il Consiglio di Stato parve

senz'altro riconoscere in via generalizzata, pur essendo tale interpretazione anch'essa controversa (come traspare, tra l'altro, dalla documentazione allegata), i diritti degli interessati a conseguire la proprietà degli immobili a prezzo agevolato; in ogni caso senza ignorare che la legge 24/12/2003 n.350 ha introdotto ulteriori profili di contrasto interpretativo, che attengono, peraltro, anche alla portata della norma in oggetto, ovvero alla sua qualifica di possibile norma di interpretazione autentica e, ulteriormente, ai diritti e alle aspettative degli interessati, in via di ipotesi tali da poter costituire, anche, diritti "quesiti".

D'altro canto non rientrava, peraltro, istituzionalmente, tra i compiti del Difensore civico, com'è noto, fornire interpretazioni che in ogni caso non risulterebbero vincolanti per le Amministrazioni.

In ogni caso, costituendo, tra i compiti fondamentali della Difesa civica Difensore civico, quello di sollecitare le Amministrazioni interessate all'adozione di atti e comportamenti tempestivi e trasparenti, il Difensore civico ha appuntato come non tollerabile il troppo tempo trascorso senza che le Amministrazioni interessate abbiano dato corso agli adempimenti conseguenti a richieste e, comunque, ad aspettative degli interessati, molto risalenti nel tempo.

Pertanto, nell'ambito delle prerogative e delle responsabilità che fanno capo a ciascuno dei destinatari della nota trasmessa, è stato chiesto di dare corso ad ogni azione utile ed efficace per garantire, senz'altro indugio, ogni diritto degli interessati; richiamando quindi ad un pronto riscontro inteso a chiarire ogni aspetto della vicenda, le determinazioni conseguenti ed ogni altra azione che intendiate porre in essere, innanzitutto ai fini di necessaria trasparenza e certezza dei rapporti.

***Principio di buona fede ed attività amministrativa.
Indagine su problema relativo alla modulistica di notifica
della Polizia municipale***

A fronte di segnalazione il Difensore civico è intervenuto nei confronti del Corpo di Polizia Municipale per un problema relativo alla mancanza di chiarezza del documento di richiesta di accertamento e notifica delle conseguenze dovute all'infrazione commessa da un cittadino.

Infatti dalla lettura del verbale apposto sul parabrezza dell'auto, il cittadino aveva ritenuto di potersi recare presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale per ricevere la notificazione della multa evitando così spese ulteriori. La comunicazione presente sul verbale rimaneva tuttavia vanificata dal momento che all'atto della notifica questa veniva gravata da una ulteriore spesa senza che ciò si potesse ricavare dal verbale apposto.

Il Difensore civico ha ritenuto di ravvisare in tale procedura un caso di mancanza di trasparenza e anche di equità, o di inopportunità, della condotta posta in essere dall'Amministrazione in quanto il cittadino può essere stato tratto effettivamente in inganno dalle modalità di formulazione delle informazioni presenti sul verbale.

Infatti la lettura del verbale fa intendere la possibilità di ottenere la notificazione evitando le spese di procedura di notifica recandosi al Corpo di Polizia Municipale "trascorsi 30 giorni e comunque non oltre 60 giorni dalla data ... indicata" per "ottenere la contestazione/notificazione ... evitando così spese di procedura e notifica"; mentre, in contrasto con quanto espresso nel verbale, la notifica per "Accertamento di violazione" avviene con addebito anche delle spese di notifica. Cosa che invece, dalla lettura del